

## **I. Dispense dal servizio di leva previste dal D.L. 31.12.1997, n. 504 e dalla Legge 12.11.99 n. 424**

### **1.1. Dispensa ai sensi dell'art. 7, comma 1) del D. Legisl. 30.12.1997 n. 504.**

Gli iscritti alle liste di leva, che alla visita c.d. "dei 2/3 giorni" siano stati giudicati "abili e arruolati", hanno diritto (in tempo di pace) di essere dispensati dal compiere il servizio di leva presentando (di persona o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) domanda documentata all'Ufficio Leva del Comune di Residenza o del Distretto Militare (d'ora in poi **D.M.**) o Capitaneria di Porto (d'ora in poi **C.P.**) di appartenenza, per una delle seguenti condizioni:

- orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capofamiglia, con fratelli minorenni a carico;
- arruolato con prole;
- figlio, unico maggiorenne e convivente, di genitore portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del D.P.R. 30 Dicembre 1981, n° 834;
- primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
- unico fratello convivente di portatore di handicap o affetto da grave patologia, non autosufficiente;
- vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni;
- fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare.

L'ammissione all'eventuale dispensa è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto di età inferiore ai 40 anni abbia fruito di riduzione o di dispensa dalla ferma di leva, tranne che nel caso dell'arruolato con prole.

Indicazioni relative ai tempi di presentazione dell'istanza di dispensa, sono presenti sul manifesto di chiamata alla leva, su quello di chiamata alle armi e sul sito ufficiale della Direzione Generale della Leva e del Reclutamento [www.imd.it/levasicilia/](http://www.imd.it/levasicilia/)

### **1.2. Dispensa ai sensi dell'art. 7 comma 3) del D. Legisl. 31.12.97, n. 504**

L'art. 7, comma 3) del D.L. 504/97 disciplina le situazioni che possono dare luogo alla dispensa dal servizio di leva, qualora le esigenze delle Forze Armate prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare.

Essere dispensati dalla leva per eccedenza numerica, quindi, è un'eventualità tutt'altro che ipotetica in quanto, per varie esigenze (economiche e di struttura), il numero di giovani effettivamente chiamati a svolgere il servizio militare, è notevolmente inferiore al numero di giovani abili ed arruolati.

I criteri sulla cui base i giovani possono ottenere la dispensa vengono stabiliti annualmente dal Ministero della Difesa e indicati in un apposito Decreto Ministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Tali criteri, di norma, saranno anche indicati sui manifesti di chiamata alle armi (affissi sui muri delle città e paesi negli appositi spazi pubblicitari e nei D.M./C.P.).

Le *particolari condizioni* che determinano la dispensa dalla leva potranno variare leggermente di anno in anno ma, in ogni caso, l'art. 7 comma 3 del D.L. 504/97, prevede che la dispensa sia concessa in ordine di priorità decrescente, agli arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative quali:
  - unico produttore di reddito ovvero appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari previsti dal decreto che il Ministro della Difesa emana annualmente sulla base degli indici ISTAT;
  - situazioni debitorie ereditate o dichiarazione di fallimento di attività dei genitori ovvero situazioni debitorie conseguenti a dichiarazioni di fallimento connesse all'avvio o alla conduzione di attività economiche di cui l'interessato sia titolare;
  - figlio di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare ovvero figlio o fratello di militare in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizi limitatamente alla prima e seconda categoria compresi gli equiparati a dette categorie;

- orfano di entrambi i genitori con funzioni di capo famiglia con sorelle nubili a carico;
  - figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
  - appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;
  - primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;
  - primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro, di prima e seconda categoria;
  - appartenente a famiglia di cui un convivente sia affetto da grave malattia invalidante che richieda cure onerose;
  - datore di lavoro che, per soddisfare gli obblighi di leva, è costretto al licenziamento del personale dipendente e a chiudere l'attività;
- responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica da almeno due anni ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditorialità giovanile e al lavoro autonomo, sempreché con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda o della attività;
- cittadino impegnato con meriti particolari sul piano nazionale o internazionale in carriere scientifiche artistiche culturali, sempreché l'impegno ed i meriti siano documentati da riconoscimenti di organismi pubblici o privati, o di esperto di notorio prestigio e competenza nei singoli settori. Qualora dalle suddette documentazioni non emergano in maniera univoca i particolari meriti dell'interessato l'amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di chiedere conferma alle strutture pubbliche competenti per materia.

Indicazioni relative al Decreto Ministeriale in vigore e ai tempi di presentazione dell'istanza di dispensa, sono presenti sul manifesto di chiamata alle armi e sul sito ufficiale della Direzione Generale della Leva e del Reclutamento [www.imd.it/levasicilia/](http://www.imd.it/levasicilia/)

**Coloro che presentano domanda di dispensa devono dichiarare di rinunciare ad eventuali benefici di ritardo o rinvio del servizio militare.** L'esito della domanda sarà comunicato **entro 9 mesi** dalla sua presentazione. Dalla data del decreto di eventuale reiezione dell'istanza di dispensa decorre il periodo di disponibilità per l'avviamento in servizio degli interessati.

### 1.3 Procedure per ottenere la dispensa

La domanda di dispensa, con relativa documentazione, dovrà essere prodotta all'Ufficio Leva del Comune di Residenza (*nei casi indicati dal paragrafo 1.1*) o a quello del D.M. o C.P. di appartenenza (*nei casi indicati ai paragrafi 1.1 e 1.2*).

Gli Uffici Leva di D.M. e C.P., oltre a disporre i necessari accertamenti, chiederanno la rinuncia al rinvio dal servizio militare e rilasceranno apposita ricevuta.

La partenza per il servizio di leva degli arruolati, che abbiano presentato domanda di dispensa, **sarà sospesa fino all'adozione del provvedimento finale.**

È necessario allegare alla domanda tutta la documentazione possibile che dimostri l'esistenza della condizione per cui si chiede la dispensa.

### 1.4. Concessione della Licenza Illimitata Senza Assegni in Attesa di Congedo (LISAAC)

Il beneficio dell'invio in LISAAC è un provvedimento di natura discrezionale, a carattere eccezionale, e può essere concessa agli arruolati in servizio di leva che vengano a trovarsi nelle situazioni, dimostrate successivamente all'incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto riconducibili a quelle previste dall'art. 7 comma 3 del D.L. 504/97.

### 1.5. Dispensa ai sensi dell'art. 9, commi da 2-bis a 2-quinquies della Legge 230/98. *[si tratta di quattro commi aggiunti alla Legge 230/98 dalla Legge 424/99, art. 2]*

La Legge disciplina le situazioni che possono dare luogo alla dispensa dalla prestazione del servizio **civile**, allorché l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (d'ora in poi UNSC), preveda «*eccedenze di*

*obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile».*

Con decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina ogni anno «*l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile*», ed indica gli aspetti applicativi delle condizioni che danno luogo alla dispensa e alla LISAAC.

L'UNSC provvede all'adozione dei provvedimenti di dispensa e di LISAAC fino al raggiungimento della soglia massima di disponibilità finanziaria prevista per l'anno in corso, esaminando le domande avanzate dagli interessati e adottando altresì i provvedimenti d'ufficio legislativamente previsti.

I criteri sulla cui base i giovani possono ottenere la dispensa vengono stabiliti annualmente dall'UNSC e indicati in un apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Le *particolari condizioni* che determinano la dispensa dalla leva potranno variare leggermente di anno in anno ma, in ogni caso, la Legge 230/98 prevede che la dispensa sia concessa in ordine di priorità decrescente, agli arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

**a)** difficoltà economiche o familiari e responsabilità lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2-bis, lettera a) della legge n. 230/1998):

- 1) unico produttore di reddito del nucleo familiare;
- 2) appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita;
- 3) dipendente, da almeno un anno, di ente che svolge attività di volontariato operante nel settore dell'assistenza sociale, qualora vi sia la possibilità di pregiudizio per la continuità o la funzionalità dei servizi cui l'interessato è preposto;
- 4) orfano di entrambi i genitori;
- 5) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;
- 6) appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il secondo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermità contratte per tale causa;
- 7) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermità sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermità, accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A;
- 8) appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermità che richieda cure mediche onerose o necessità di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;
- 9) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attività economica avviata entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile, ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempre che con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attività;

**b)** svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-bis, lettera b), della citata legge n. 230 del 1998):

- 1) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purché l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio.

Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale;

**c)** minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità (art. 9, comma 2-bis, lettera c), della legge n. 230/1998):

L'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di dispensa con riferimento alle categorie di idoneità, fino alla quinta, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante "Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale". Quanto previsto al presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio;

**d)** indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma 2-bis, lettera d), della legge n. 230 del 1998):

L'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilità dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilità finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.

Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori di coscienza già in servizio.

#### *Procedure*

Possono presentare istanza di dispensa i giovani ammessi a prestare servizio civile che hanno inoltrato apposita domanda ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, nel corso dell'anno indicato nel D.P.C.M., nonché i giovani in servizio civile dell'anno di validità del D.P.C.M.

Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.

Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile - e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 9, comma 2-quinquies, della legge n. 230/1998, decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio.

Per maggiori informazioni sulla documentazione da allegare alla richiesta di dispensa, consultate la "Nota esplicativa alla Circolare UNSC 22/09/1999" che potete trovare sul sito ufficiale di UNSC, cercando [www.serviziocivile.it/legislazione/legislazione/notecircolare22091999.html](http://www.serviziocivile.it/legislazione/legislazione/notecircolare22091999.html).

**ATTENZIONE PERÒ:** La Circolare 22 settembre 1999 è applicativa dell'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 16 settembre 1999, n. 324, decreto che è stato poi convertito in legge dalla Legge 12 novembre 1999, n. 424; questo fa sì che la Nota esplicativa sia in molti casi ancora utile, ma vada comunque letta con attenzione, poiché, quando richiama principi del D.L. 324/99, va riferita invece alla L. 424/99, mentre quando richiama principi della Circolare 22/09/99, va riferita invece ai D.P.C.M. successivi.

### **I-bis. Dispense dal servizio di leva per casi particolari**

#### **a. Dispensa ai sensi dell'art. 33 della Legge 26.12.1981 n. 763.**

Gli arruolati in possesso dell'attestazione prefettizia di "profugo" hanno titolo alla dispensa dal compiere il servizio di leva ai sensi dell'articolo di cui sopra. Le richieste devono essere presentate al D.M. o all'Ufficio Leva della C.P. di competenza. L'esito delle istanze sarà notificato agli interessati entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

#### **b. Dispensa ai sensi dell'art. 89-bis della Legge 26.06.1990 n. 162.**

Gli iscritti alla Leva e gli arruolati riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono presentare ai D.M. domanda di dispensa entro il giorno che precede la data di avviamento in servizio dei singoli scaglioni mensili.

### **II. Dispensa dal servizio di leva a seguito di ulteriori accertamenti sanitari**

#### **2.1 Chi può richiedere ulteriori accertamenti sanitari**

I giovani abili ed arruolati, chiamati ad assolvere gli obblighi di leva, possono chiedere la dispensa dal servizio di leva a seguito di ulteriori accertamenti sanitari se, dopo l'arruolamento, si è verificato un

cambiamento delle condizioni di salute («...*affetti da malattie o lesioni...*») tale da ipotizzare l'inidoneità allo svolgimento del servizio di leva, sia esso civile oppure militare.

Le condizioni di inidoneità possono essere desunte dagli articoli contenuti nel Decreto del Ministero della Difesa 4.4.2000 “*Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare*” che è stato pubblicato sulla G.U. n. 107 del 10/05/00. Ulteriori specificazioni vanno ricercate nella Direttiva Ministero della Difesa 19/04/99 pubblicata sulla G.U. n.128 03/06/99 (cercate questi documenti nelle biblioteche comunali, oppure su [http://www.comune.jesi.an.it/MV/menu\\_gazzettaufficiale.htm](http://www.comune.jesi.an.it/MV/menu_gazzettaufficiale.htm))

La domanda (corredata di certificato rilasciato dall'Unità Sanitaria Locale del Comune di residenza o dimora), va presentata al Distretto Militare o Capitaneria di Porto di appartenenza, **rinunciando definitivamente al beneficio del ritardo o rinvio qualora se ne fruisca.**

Indicazioni relative ai tempi di presentazione dell'istanza di dispensa per nuovi accertamenti sanitari, sono presenti sul manifesto di chiamata alle armi e sul sito ufficiale della Direzione Generale della Leva e del Reclutamento [www.imd.it/levasicilia/](http://www.imd.it/levasicilia/)

Dopo tali termini, potranno essere prese in considerazione solo le Domande, con certificazione rilasciata dalla USL, da cui si evidenzia un'infermità che comporta una seria e manifesta compromissione delle principali funzioni fisiche o psichiche.

L'Autorità militare ha l'ultima parola sulla concessione della dispensa e, se non dovesse ritenere che la situazione sanitaria denunciata dal richiedente risulti sufficientemente grave per determinare la concessione della dispensa dal servizio di leva, lo avvia “immediatamente” [in teoria] in servizio.

I provvedimenti di accoglimento o di rigetto saranno notificati agli interessati entro 90 giorni dalla data di ricezione delle domande.

**IMPORTANTE !!!** Considerato che questa richiesta di accertamenti comporta la revoca del rinvio per motivi di studio, è necessario che l'aspirante obiettore presenti domanda di obiezione in periodo antecedente la richiesta di nuovi accertamenti sanitari.

### 2.3 Come presentare la documentazione

Affinché la richiesta di ulteriori accertamenti sanitari e la conseguente dispensa dal servizio di leva abbia possibilità di successo è importante seguire modalità ben precise, che di seguito indichiamo:

- ➔ È necessario che, prima di presentare la richiesta di ulteriori accertamenti sanitari “militari”, l'interessato si sottoponga ad accertamenti sanitari “civili”, da realizzarsi presso specialisti operanti nel Sistema Sanitario Nazionale (USL, oggi ASL), in modo tale da supportare la richiesta di esonero con adeguata documentazione sanitaria.
- ➔ Le certificazioni sanitarie rilasciate dal medico di base non hanno particolare valore e quindi è necessario che il medico di base rilasci all'interessato una impegnativa nella quale si avanza richiesta, alla ASL, di visita specialistica.
- ➔ Nel certificato rilasciato dallo specialista ASL, è necessario che il medico non si limiti ad indicare solo il tipo di patologia, ma specifichi anche:
  - il grado di gravità della patologia, utilizzando la stessa terminologia utilizzata dai corrispondenti articoli del D.M. 4.4.00; infatti, per molte patologie, il D.M. 4.4.00 non concede automaticamente l'esonero ma condiziona la concessione dello stesso alla gravità della patologia, utilizzando termini particolari; la mancata utilizzazione di termini identici a quelli riportati nel Decreto Ministeriale, potrebbe essere presa a pretesto dagli Ufficiali Medici militari per dichiarare la non gravità della patologia e di conseguenza negare l'inidoneità al servizio di leva;
  - il tipo di terapie cui il richiedente è sottoposto;
  - le cause che potrebbero determinare un aggravarsi delle condizioni di salute (quali ad esempio le condizioni di vita e/o di stress psicofisico derivanti dallo svolgimento del servizio di leva);
  - l'insorgenza ovvero l'aggravamento della malattia, registratosi nell'ultimo periodo; è importante che lo specialista specifichi che la patologia è insorta o si è aggravata nell'ultimo periodo e comunque dopo la visita che ha determinato l'arruolamento, altrimenti la richiesta di ulteriori accertamenti sanitari potrebbe essere ritenuta immotivata, avendo le Autorità sanitarie militari già ritenuto l'interessato idoneo al servizio di leva durante la visita di leva.

- Una volta in possesso delle certificazioni sanitarie sopraindicate, si può avanzare richiesta di ulteriori accertamenti sanitari al Distretto Militare/Capitaneria di Porto di appartenenza, avendo cura di:
- spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) al D.M., la richiesta di ulteriori accertamenti sanitari, con allegata copia della documentazione sanitaria, possibilmente autenticata presso gli uffici comunali;
  - passato qualche giorno dalla spedizione della documentazione via posta, ci si può recare di persona al D.M., consegnando a mano un'altra copia della documentazione precedentemente inviata via posta e chiedendo l'invio all'Ospedale Militare per i relativi accertamenti.

## **2.4 Cosa succede dopo la visita**

La redazione della domanda e la presentazione della documentazione sanitaria personale, rendono personalmente responsabile il medico militare delle decisioni che prenderà in merito alla dispensa.

Questo fa sì che il medico difficilmente si prenderà la responsabilità personale di attestare, contrariamente alla documentazione fornita, l'idoneità al servizio di leva dell'interessato.

In ogni caso, se dagli accertamenti militari dovessero emergere risultati differenti da quanto attestato negli accertamenti degli specialisti ASL, è possibile avanzare un ricorso.

- Se la visita avviene prima dell'inizio del servizio di leva (militare o civile), l'Autorità militare può decidere l'esonero immediato oppure decretare la rivedibilità per un periodo massimo di un anno, al termine del quale, se la situazione sanitaria non si fosse normalizzata, comunicherà l'esonero. Nel caso in cui, entro il periodo di un anno, la condizione sanitaria dovesse normalizzarsi, l'autorità militare potrebbe decretare l'ammissione al servizio di leva.
- Se la visita avviene a servizio di leva iniziato, invece, l'autorità militare può disporre l'immediato esonero oppure l'invio in convalescenza per fruire delle cure necessarie. L'esonero interverrà in questo caso una volta accertata l'irreversibilità della patologia.

## **2.5 Le conseguenze dell'esonero**

I motivi che hanno determinato l'esonero dal servizio di leva per motivi sanitari, non vengono scritti né sul foglio matricolare né sul congedo.

# **III. Dispense e congedi conseguenti all'espatrio**

## **3.1 Dispensa e congedo conseguente all'espatrio**

I cittadini, abili e arruolati, in posizione militare regolare (cioè che non risultano denunciati per il reato di "mancanza alla chiamata") possono ottenere la dispensa dallo svolgere il servizio di leva se, per motivi di lavoro o per coesione familiare, devono espatriare e trasferire la propria residenza all'estero.

La concessione della dispensa è regolamentata da una Circolare del Ministero della Difesa (LEV. C. 52/UDG, 08/011/95, Titolo III: Espatrio, Residenza o Soggiorno all'estero degli arruolati).

Tale Circolare ribadisce che la dispensa definitiva dal servizio di leva ed il congedo illimitato verranno concesse d'ufficio dalle Autorità competenti se, e solo se, persistendo le condizioni che hanno determinato la concessione della dispensa fino al compimento del 27° anno d'età, l'arruolato mantiene l'espatrio fino a dopo il compimento del 27° anno d'età.

## **3.2 I tempi e la durata dell'espatrio**

L'espatrio ed il cambiamento di residenza:

- devono avvenire entro il giorno che precede la data di presentazione in servizio;
- devono avvenire comunque non oltre il giorno del compimento del 24° anno d'età;
- non richiedono una preventiva autorizzazione da parte del Ministero.

## **3.3 Chi può espatriare a tempo indeterminato**

L'autorizzazione all'espatrio a tempo indeterminato è concessa agli arruolati che necessitano di trasferire la propria residenza all'estero per i seguenti motivi:

- motivi di lavoro;
- trasferimento all'estero con la famiglia originaria o acquisita o ricongiungimento ad essa.

**Avvertenza per gli obiettori o per chi intendesse obiettare:** la possibilità di ottenere la dispensa per l'espatrio a tempo indeterminato e, successivamente, il congedo illimitato, non è preclusa agli obiettori di coscienza.

Pertanto è possibile espatriare anche dopo aver presentato dichiarazione di obiezione di coscienza, a patto di rispettare i limiti di tempo validi per tutti.

### **3.4 La domanda di dispensa per trasferimento di residenza all'estero**

Una volta espatriato, l'arruolato dovrà presentare domanda di dispensa dalla presentazione alle armi, ai sensi dell'Art. 102 del D.P.R. 14/2/1964, n° 237.

Tale domanda andrà presentata, entro i termini temporali di cui sopra, per il tramite dell'Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza, al Distretto Militare o all'Ufficio leva della Capitaneria di Porto di appartenenza.

La domanda di dispensa deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'A.I.R.E. (Albo Italiani Residenti all'Estero) che viene rilasciato dal Comune di ultima residenza; inoltre vanno presentati documenti attestanti l'attività lavorativa intrapresa a tempo indeterminato presso una ditta estera ovvero il permanente trasferimento all'estero della famiglia d'origine o acquisita.

La concessione della dispensa non esime tuttavia dall'obbligo del servizio di leva che resta sospeso finché sussistono le condizioni che l'hanno determinata.

### **3.5 Concessione della dispensa per trasferimento di residenza all'estero**

La domanda di dispensa per trasferimento di residenza è accolta se corredata della seguente documentazione:

#### **Per i lavoratori dipendenti**

a) copia autenticata del contratto di lavoro (regolarmente registrato) stipulato con uno dei seguenti soggetti:

- impresa soggetta alla legislazione locale in caso di controversia sul rapporto di lavoro;
- Ente pubblico straniero;
- Organismo internazionale.

Tale contratto potrà essere sostituito anche da dichiarazione del datore di lavoro, nonché dall'autorizzazione di stabilimento o soggiorno o lavoro rilasciata dalle competenti autorità locali, quando richiesta dal Paese ospitante per i cittadini italiani.

Da tale contratto dovrà risultare:

- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la durata dello stesso a tempo indeterminato (o tacitamente rinnovabile).

b) copia autenticata di ogni altro documento attestante che l'arruolato è in regola con gli adempimenti previsti dalla legislazione locale per l'esercizio delle attività lavorative.

#### **Per i lavoratori autonomi:**

a) copia autenticata dell'autorizzazione a svolgere un'attività economica o professionale e, ove richiesto dalla legislazione locale per i cittadini italiani, dell'iscrizione in appositi Registri o Albi.

#### **Per i trasferiti all'estero con la famiglia o ricongiunti ad essa:**

documentazione attestante che la famiglia originaria o acquisita, con cui convivono, risiede all'estero.

La residenza deve intendersi stabile e cioè tale da ritenere che il rimpatrio della famiglia sia improbabile.

Per famiglia si intende:

- i genitori;
- un solo genitore, in caso di divorzio o decesso dell'altro;
- il coniuge.
- 

La valutazione dei requisiti dovrà essere effettuata dai competenti Organi del reclutamento, anche alla luce degli altri dati che emergono dalla documentazione agli atti, allo scopo di pervenire al convincimento della inesistenza, nella situazione esaminata, del fine di escludere la prestazione della ferma di leva.

**AVVERTENZA:** se gli arruolati risultassero privi dei requisiti indicati o mancassero di presentare la suindicata documentazione, entro la data prevista, essi dovranno ritenersi non autorizzati a risiedere all'estero e pertanto saranno tenuti a rispondere alla precettazione disposta con cartolina o pubblico manifesto di chiamata.

### 3.6 Concessione del congedo illimitato

Gli arruolati dispensati dal presentarsi in servizio (art. 102 D.P.R. 237/64) che risiedano all'estero, o rimpatriano definitivamente, dopo il compimento del 27° anno di età, hanno titolo alla dispensa d'ufficio e vengono collocati in congedo illimitato (art. 103 D.P.R. 237/64 e successive modifiche) al termine della necessaria istruttoria condotta dalle Autorità competenti, sulla base della documentazione addotta dagli arruolati interessati comprovante la loro residenza all'estero o la data effettiva di rimpatrio. Il provvedimento di dispensa dal compiere il servizio di leva ed il foglio di congedo illimitato verranno recapitati agli interessati:

- dal Comune di residenza, se l'interessato è rimpatriato;
  - dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche o Consolari, nel caso l'interessato sia residente all'estero.
- Gli arruolati che rimpatriano definitivamente prima del 27° anno d'età sono tenuti, a seconda dei casi, a presentarsi al competente Distretto Militare o Ufficio leva della Capitaneria di Porto, per essere interessati all'avviamento in servizio che avverrà nel primo contingente utile, successivo al loro rimpatrio, tenendo conto dei tempi connessi allo svolgimento delle procedure medico-selettive cui gli arruolati senza visita devono essere sottoposti.

### 3.7 Temporaneo rimpatrio

Gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi hanno diritto a continuare a beneficiare della dispensa anche nei periodi in cui, per determinati motivi, rientrano temporaneamente in Patria.

A tal fine è rilasciato apposito permesso dalla competente Autorità Diplomatica o Consolare italiana, da annotarsi sul prescritto Modello di dichiarazione di ammissione a dispensa, decorrente dalla data di ingresso in Italia.

Gli interessati provvederanno, appena rimpatriati, a far vistare detto permesso dal Distretto Militare o Ufficio di leva della Capitaneria di Porto di appartenenza oppure dalla Stazione dei Carabinieri del luogo ove dimorano.

Non dovranno munirsi di tale permesso coloro che, per particolari esigenze di lavoro o motivi di studio, si troveranno a *transitare* sul territorio italiano.

I residenti e arruolati all'estero potranno ottenere il permesso al rimpatrio temporaneo, per compiere un regolare corso di studio, a condizione che il corso intrapreso possa essere portato a termine entro il compimento del 27° anno d'età.

Coloro che, terminati gli studi o superato il periodo di durata legale del corso di studi maggiorato di un anno, non dovessero tornare all'estero, perdono il beneficio dell'ammissione alla dispensa dal presentarsi alle armi e saranno quindi chiamati alle armi con il primo scaglione utile.

## IV. Autorizzazione all'espatrio o soggiorno all'estero a tempo determinato

### 4.1 Cos'è l'autorizzazione all'espatrio o soggiorno all'estero a tempo determinato

Per autorizzazione all'espatrio o soggiorno all'estero a tempo determinato si intende la facoltà, concessa all'interessato dagli Organi dell'arruolamento, di espatriare o soggiornare a tempo determinato all'estero per motivi di studio. Tale autorizzazione è limitata agli arruolati iscritti a:

- Università o istituti superiori a carattere universitario. L'autorizzazione è rilasciata per tutta la durata del corso di studi, aumentata al massimo di 3 anni e comunque non oltre il compimento dell'età massima, in analogia alla vigente normativa riguardante gli studenti in Patria (Art. 3 del Decreto Legislativo 504/97, per gli studenti universitari immatricolati dall'anno accademico 1998-1999) oppure (Legge 31/05/75 n. 191 per gli studenti universitari immatricolati in anni accademici precedenti)
- corsi di specializzazione o perfezionamento post-laurea. L'autorizzazione è rilasciata per tutta la durata del corso e comunque non oltre il compimento dell'età massima sopra indicata.

### 4.2 Casi in cui non si può richiedere tale autorizzazione

L'autorizzazione non può essere concessa agli arruolati che:

- hanno già usufruito del ritardo della prestazione del servizio militare, quali iscritti in Italia a università o istituti superiori a carattere universitario;



→ hanno fruito per più di due anni del beneficio del ritardo, quali studenti di istituti di istruzione di II grado.

#### **4.3 Quando e dove presentare la richiesta di autorizzazione all'espatrio a tempo determinato**

La richiesta di autorizzazione all'espatrio deve essere avanzata agli Organi di reclutamento cui appartiene l'interessato (Distretto Militare o Ufficio Leva della Capitaneria di Porto) oppure, per i già trasferiti all'estero, inoltrata a detti Organi tramite la Rappresentanza Diplomatica o Consolare, entro il giorno che precede la prevista presentazione per la prestazione del servizio di leva.

**Avvertenza per gli obiettori o per chi intendesse obiettare:** la possibilità di richiedere l'autorizzazione all'espatrio a tempo determinato, non è preclusa agli obiettori di coscienza, pertanto è possibile avanzare richiesta di autorizzazione all'espatrio anche dopo aver presentato dichiarazione di obiezione di coscienza, a patto di presentare la richiesta di autorizzazione all'espatrio entro i limiti di tempo validi per tutti.

È possibile anche seguire la procedura contraria e cioè presentare dichiarazione di obiezione dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'espatrio a tempo determinato.

#### **4.4 Cosa succede allo scadere della autorizzazione all'espatrio a tempo determinato**

I giovani decadono dal beneficio dell'autorizzazione all'espatrio a tempo determinato e sono interessati con il primo contingente utile quando si trovino in una delle seguenti condizioni:

- hanno portato a termine gli studi ovvero li hanno definitivamente abbandonati;
- hanno trascorso all'estero un periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di studi aumentato di 3 anni;
- hanno compiuto l'età massima prevista per il corso di studi.

**QUESTO MANUALE È STATO CURATO DALLA LEGA OBIETTORI DI COSCIENZA ED E' AGGIORNATO  
AL 18 AGOSTO 2000**

**La sede nazionale della L.O.C. è in Via Mario Pichi 1 - 20143 - MILANO;**

**Tel. 02/8378817 - 58101226 - Fax 58101220**

**<http://www.peacelink.it/users/loc> - E mail: [locosm@tin.it](mailto:locosm@tin.it)**

**Orari: da lunedì a venerdì ore 14.30 - 18.30 - sabato 10.00 - 12.30**

**Per maggiori informazioni, chiarimenti e per scaricare facsimili delle varie domande consultate il sito ufficiale della Direzione Generale della Leva e del Reclutamento [www.imd.it/levasicilia/](http://www.imd.it/levasicilia/)**